

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2017, n. 4

Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale.
(GU n.42 del 21-10-2017)

Capo I Principi, finalita' e definizioni

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 29 marzo 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Principi

1. In armonia con i principi e le finalita' dello Statuto regionale, al fine di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettivita', la Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce e sostiene l'economia solidale, quale modello socio-economico e culturale imperniato su comunita' locali e improntato a principi di solidarieta', reciprocita', sostenibilita' ambientale, coesione sociale, cura dei beni comuni e quale strumento fondamentale per affrontare le situazioni di crisi economica, occupazionale e ambientale.

Art. 2
Finalita'

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia:

a) promuove, attraverso le misure di sostegno previste dal capo III, le attivita' e le pratiche di filiera di economia solidale e supporta i soggetti che ne attuano le buone pratiche;

b) riconosce le forme di coordinamento e rappresentanza dei soggetti impegnati nell'ambito dell'economia solidale, nelle sedi di consultazione regionali e nei rapporti con le istituzioni, cosi' come previsto all'art. 6.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Comunita' dell'economia solidale: insieme di persone fisiche residenti in un determinato territorio che, nella rete dei reciproci legami sociali e delle attivita' volte a soddisfare il ben vivere dei suoi membri, perseguono attivamente l'attuazione dei principi della solidarieta', della reciprocita', del dono, del rispetto dell'ambiente;

b) Forum dell'economia solidale del Friuli-Venezia Giulia: assemblea dei rappresentanti delle Comunita' dell'economia solidale della regione;

c) beni comuni: un insieme di beni materiali e immateriali per i quali deve essere garantito il diritto di accesso e la fruibilita' da parte della collettivita', tutelati e gestiti attraverso un sistema

di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla partecipazione attraverso la promozione di una cultura che riconosca la dipendenza reciproca tra beni e comunita';

d) impresa di economia solidale: azienda produttrice di beni e/o servizi ottenuti con metodi rispettosi dell'ambiente naturale e sociale, con prevalenza di impiego di manodopera, di materie prime e servizi del distretto di economia solidale e della filiera in cui opera; a tal fine programma e rendiconta le proprie attivita' attraverso metodi di valutazione degli impatti sull'ambiente naturale e comunitario in cui e' insediata, con particolare riguardo alla dignita' umana, alla solidarieta', all'ecosostenibilita', all'equita' sociale e alla democrazia;

e) filiera di economia solidale: sistema integrato di attivita' in grado di soddisfare una data categoria di bisogni e che privilegia, in via prioritaria, le risorse locali, il risparmio di materia ed energia, il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, la salute e la partecipazione attiva dei cittadini;

f) patto di filiera: si intende l'accordo teso a realizzare l'integrazione fra tutte le fasi di produzione, trasformazione e consumo di beni e servizi che compongono ogni singola filiera o segmenti di essa, utilizzando al massimo grado consentito le risorse materiali e umane locali; il patto di filiera puo' anche comprendere beni e servizi funzionali alla sua realizzazione, come ad esempio l'energia, la ricerca, le attivita' di promozione, le attivita' di manutenzione, i servizi finanziari e assicurativi;

g) buone pratiche di economia solidale: attivita' poste in essere per partecipare alla costituzione delle filiere di economia solidale, allo scopo di migliorare il benessere generale, sia locale che sovra-locale, attraverso:

1) la produzione di beni e servizi ecologicamente e socialmente sostenibili;

2) la riduzione dei consumi superflui, indotti dal condizionamento delle pubblicita' e non compatibili con la limitatezza delle risorse;

3) la salvaguardia della salubrita' dell'ambiente e della biodiversita', dei diritti delle future generazioni e di tutti i popoli a una vita autonoma e dignitosa;

4) la promozione dello spirito di cooperazione, di solidarieta', di dialogo e di partecipazione, di pace, di sostegno dei piu' deboli;

5) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni come l'aria, l'acqua, la terra, la conoscenza.

2. Concorrono alla costituzione delle filiere:

a) le pratiche di autoproduzione e consumo;

b) le pratiche di produzione e scambio di vicinato, basati sui principi del volontariato, della solidarieta', del dono e senza l'intermediazione del denaro o di altre forme di contabilizzazione del valore dei beni e servizi offerti o scambiati;

c) le attivita' di produzione, trasformazione, vendita e consumo di beni e servizi, dove tutti i soggetti della filiera si accordano tra di loro attraverso specifici patti.

3. Le filiere dell'economia solidale, in quanto finalizzate a soddisfare i bisogni essenziali di una comunita' secondo una logica sistemica, vanno distinte dai settori merceologici dell'economia di mercato e sono prioritariamente le seguenti:

a) filiera dell'alimentazione;

b) filiera dell'abitare;

c) filiera del vestire;

d) filiera dei servizi di comunita'.

4. Laddove non sia possibile, per carenza di risorse e/o per altri impedimenti oggettivi, disporre dell'intero paniere dei prodotti

relativi a ciascuna delle quattro filiere o di servizi a esse funzionali, potranno essere realizzati patti di filiera tra i diversi ambiti territoriali, comunque rispettosi dei principi dell'economia solidale. I patti sono stipulati fra tutte le buone pratiche di cui alla lettera g) del comma 1 che intervengono nella formazione della filiera o di un suo segmento.

5. Per la declaratoria dei beni e servizi di filiera si veda l'allegato A della presente legge.

6. Per un'elencazione dettagliata di buone pratiche si rinvia all'allegato B della presente legge.

Capo II

Le forme di partecipazione e rappresentanza dell'economia solidale

Art. 4

Le assemblee delle Comunita' dell'economia solidale

1. La Comunita' dell'economia solidale di ciascun territorio si riunisce in assemblea per:

a) avanzare proposte e approvare i programmi delle attivita' che, in armonia con i principi e le finalita' della presente legge, favoriscano lo sviluppo e la diffusione di imprese, filiere e buone pratiche di economia solidale e sinergie tra i diversi soggetti interessati;

b) eleggere, ogni tre anni, due rappresentanti da designare al Forum dell'economia solidale del Friuli-Venezia Giulia.

2. Il territorio delle Comunita' dell'economia solidale coincide con quello delle Unioni territoriali intercomunali, di seguito UTI, istituite dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

3. Le assemblee sono convocate ogni anno, entro il mese di febbraio, dal Presidente di ciascuna UTI. Nell'ipotesi di inerzia del Presidente che si protragga oltre due mesi, l'iniziativa e' assunta da uno dei Sindaci dell'ambito territoriale di ciascuna UTI, dopo aver informato gli altri sindaci. L'assemblea puo' essere convocata su richiesta della Comunita'.

Art. 5

Forum dell'economia solidale del Friuli-Venezia Giulia

1. Fanno parte del Forum dell'economia solidale del Friuli-Venezia Giulia, di seguito Forum, i rappresentanti designati dalle Comunita' dell'economia solidale. Il Forum approva un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

2. Il Forum designa sei rappresentanti i cui nominativi sono comunicati all'Amministrazione regionale per la costituzione o il rinnovo del Tavolo regionale permanente per l'economia solidale, come previsto dall'art. 6, comma 2, lettera e).

3. Il Forum puo' deliberare la proposta di revoca di uno o piu' dei rappresentanti di cui al comma 2, deliberando a maggioranza dei componenti.

4. La convocazione del Forum e' comunicata all'Assessore competente che ha facolta' di partecipare o di inviare un suo delegato.

5. L'Assessore competente provvede alla convocazione del Forum per la designazione o la sostituzione dei soggetti partecipanti al Tavolo regionale permanente per l'economia solidale, nel caso in cui il Forum stesso non si costituisca o non si riunisca per deliberare i soggetti da designare al Tavolo.

Art. 6

Tavolo regionale permanente per l'economia solidale

1. Il Tavolo regionale permanente per l'economia solidale, di seguito denominato Tavolo, e' lo strumento istituzionale deputato a formulare pareri e proposte alla Giunta regionale relativi a interventi di sostegno dell'economia solidale e, in particolare per:

a) attivare percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo dell'economia solidale previsti dalla presente legge;

b) promuovere lo sviluppo delle filiere e dei relativi patti di filiera anche attraverso provvedimenti di semplificazione amministrativa;

c) verificare che le modalita' gestionali assicurino il rispetto e l'implementazione, lungo tutte le filiere produttive, dei principi e delle modalita' organizzative dell'economia solidale.

2. Il Tavolo e' formato:

a) dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato;

b) da un soggetto designato dal Consiglio delle autonomie locali;

c) da un soggetto designato dall'Associazione nazionale comuni italiani del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato ANCI FVG;

d) da un soggetto designato dall'ANCI FVG, scelto tra i rappresentanti legali delle istituzioni comunitarie locali che amministrano le diverse forme di proprieta' collettive e usi civici in base alla legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane), e alle leggi 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751), e 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali 278/1957);

e) da sei membri designati dal Forum dell'economia solidale del Friuli-Venezia Giulia.

3. Per l'espletamento dei compiti a esso attribuiti il Tavolo puo' costituire gruppi di lavoro.

4. I componenti del Tavolo indicati nel comma 2, lettere b), c), d) ed e) sono rinnovati ogni tre anni.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non da' diritto ad alcun compenso ne' rimborso spese.

Capo III Misure di sostegno

Art. 7

Misure di sostegno

1. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, promuove e sostiene lo sviluppo dell'economia solidale, e in particolare:

a) promuove la conoscenza delle tematiche relative all'economia solidale e alla responsabilita' sociale delle imprese;

b) promuove azioni di formazione e diffusione di una cultura della reciprocita', della collaborazione solidale, della gratuita' e della responsabilita' verso il bene comune, quali:

1) nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado,

progetti ed interventi mirati a diffondere i principi e le buone pratiche dell'economia solidale;

2) nelle Università e poli tecnologici, specifici progetti mirati a creare conoscenza e sperimentazione di forme innovative di economia solidale;

3) negli Enti di formazione, corsi mirati a formare soggetti capaci di attivare e gestire imprese e reti di economia solidale;

4) promuove l'organizzazione annuale della «giornata dell'economia solidale» dedicata all'approfondimento di aspetti critici e alla ricognizione delle esperienze significative.

2. La Regione, anche attraverso la collaborazione degli enti e dei soggetti di cui al comma 1, attiva sul proprio sito internet un portale chiamato «Portale web dell'economia solidale», al fine di:

a) divulgare principi, obiettivi, criteri e modalità operative dell'economia solidale;

b) informare in merito alle pratiche e ai progetti di economia solidale avviati dalle Comunità dell'economia solidale di cui all'art. 3;

c) portare a conoscenza delle comunità interessate i patti di filiera attivati e promuoverne l'adesione;

d) diffondere le esperienze delle Comunità dell'economia solidale quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale, in funzione della valorizzazione della dimensione locale.

3. Le attività di promozione previste dal comma 1, lettera a), e dal comma 2 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni di comunicazione istituzionale previste dall'art. 1 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).

4. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito denominate Ater, concedono in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili agli usi abitativo o commerciale, per lo svolgimento delle attività non lucrative finalizzate allo sviluppo dell'economia solidale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera l), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater); i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario.

5. La concessione di locali da parte delle Ater, di cui al comma 4, avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'art. 38, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 1/2016.

Art. 8

Potestà regolamentare

1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti per disciplinare:

a) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea delle Comunità di cui all'art. 4, nonché i criteri di ammissione dei suoi partecipanti secondo i principi di democrazia e di responsabilità sociale, prevedendo, in particolare, che siano ammesse tutte le persone fisiche residenti nel territorio che si impegnano a rispettare i principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale, coesione sociale, cura dei beni comuni e che l'assemblea assuma le proprie deliberazioni con voto uguale e diretto dei partecipanti;

b) le modalità di convocazione del Forum di cui all'art. 5, comma 5;

c) le modalita' di convocazione e di funzionamento del Tavolo che puo' essere costituito anche se il numero dei componenti previsti dall'art. 6, comma 2, lettera e), e' inferiore a sei unita';

d) le modalita' e i criteri di attuazione delle iniziative previste dall'art. 7, comma 1, lettera b), e comma 4, privilegiando le iniziative che coinvolgono le scuole.

2. I regolamenti indicati nel comma 1 sono sottoposti al parere della Commissione consiliare competente.

Art. 9

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e, con successiva periodicit  triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge.

2. In particolare, la relazione dovra' contenere dati e informazioni relativi a:

a) dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell'economia solidale nel territorio regionale, anche in rapporto con la situazione nazionale;

b) progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari;

c) stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i casi in cui l'Amministrazione regionale ha utilizzato, nello svolgimento delle proprie attivita', le proposte e i pareri formulati dal Tavolo di cui all'art. 6, e le eventuali criticita' riscontrate.

3. La Regione puo' promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

4. Le competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

5. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

Capo IV Norme finanziarie

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalita' previste dall'art. 7, comma 1, lettera b) e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 23 marzo 2017

SERRACCHIANI

1. La Filiera dell'alimentazione comprende l'intero paniere di beni necessari all'alimentazione umana, realizzati attraverso:

a) la vendita diretta dei prodotti agroalimentari ottenuti con sistemi ecocompatibili e dei prodotti a «filiera corta»;

b) procedure semplificate e requisiti essenziali per consentire presso le aziende agricole la trasformazione per la vendita diretta di parte delle loro produzioni;

c) la ricerca e innovazione nel settore della sovranità alimentare, con il coinvolgimento delle aziende contadine e basando la sperimentazione prioritariamente su tecniche di coltivazione e allevamento biologici;

d) la terra a fini agricoli come strumento prioritario per la preservazione della biodiversità, favorendo il presidio del territorio rurale da parte dell'attività agricola e conferendo un valore sociale a programmi e progetti rivolti ad acquisti collettivi di terre e alla gestione dei suoli di proprietà pubblica da destinare a dette finalità.

Le attività della filiera alimentare devono comprendere anche l'educazione al consumo critico e consapevole al fine di promuovere buoni stili di vita.

2. Filiera dell'abitare. Comprende tutti i beni e servizi che consentono al cittadino di realizzare una vita buona nella propria casa, nel vicinato, nell'ambiente naturale e sociale della Comunità dell'economia solidale di residenza, attraverso:

a) la realizzazione di progetti per l'abitare solidale;

b) l'elaborazione di progetti per sviluppare la bioedilizia, la bioarchitettura, il risparmio energetico;

c) la riqualificazione, la rigenerazione del patrimonio edilizio ed ambientale, pubblico e privato;

d) l'indizione di bandi territoriali per progetti di co-housing e di abitare solidale;

e) forme avanzate di partecipazione dei cittadini alla pianificazione urbanistica e alla cura del territorio.

3. Filiera del vestire. Comprende tutti i beni e servizi realizzati attraverso:

a) lo sviluppo delle attività di produzione locale delle materie prime e dei semilavorati, specie di origine animale e vegetale;

b) lo sviluppo della produzione di abbigliamento destinato alla vendita, anche attraverso il recupero di attività dismesse o delocalizzate;

c) le attività, commerciali e non, di riutilizzo e scambio di abbigliamento usato.

4. Filiera dei servizi di comunità. Comprende l'insieme delle attività poste in essere dalla Comunità dell'economia solidale, prioritariamente attraverso i principi della reciprocità, della solidarietà e del dono, riducendo per quanto possibile il ricorso al mercato, promuovendo e incentivando la produzione di beni e servizi da parte dei sistemi di vicinato di cui al precedente punto 2. Sono beni e servizi della filiera dei servizi alla comunità, le seguenti attività:

a) la promozione del territorio;

b) la cura dei beni comuni;

c) la condivisione della conoscenza, delle buone pratiche,

della cultura, anche attraverso la messa in rete delle istituzioni culturali;

d) la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale;

e) la cura della salute pubblica intesa in modo sistemico;

f) le attivita' di connessione informatica e non, fra cittadini per favorire lo sviluppo delle filiere e relativi patti;

g) tutte le attivita' volte a garantire l'accesso ai beni e servizi che risultano troppo onerosi perche' offerti da imprese operanti in regime di monopolio o di oligopolio.

Allegato B

(riferito all'art. 3, comma 6)

Le Buone pratiche si sviluppano prioritariamente nei seguenti ambiti, rilevanti per lo sviluppo di forme di economia solidale e delle filiere di distretto:

1. agricoltura contadina di prossimita';

2. prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici;

3. filiera corta e garanzia della qualita' alimentare;

4. tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e della biodiversita';

5. commercio equo e solidale;

6. gruppi di acquisto solidali;

7. servizi comunitari e di prossimita';

8. edilizia sostenibile e bioedilizia;

9. risparmio energetico ed energie rinnovabili e sostenibili;

10. finanza etica, mutualistica e solidale;

11. trasporto collettivo e mobilita' sostenibile;

12. riuso e riciclo di materiali e beni;

13. sistemi di scambio locale;

14. software libero;

15. turismo responsabile e sostenibile;

16. consumo critico e responsabile;

17. trasmissione della conoscenza;

18. banche del tempo;

19. altre iniziative fondate sui principi dell'economia solidale.

Visto, il Presidente: Serracchiani

(Omissis).